

Bonus ZES – Zone Economica Speciale

Destinatari e requisiti

Ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 30 aprile 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

L'esonero spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in oggetto.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Bonus ZES – Zone Economica Speciale

Tipologia di contratto

Assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Bonus ZES – Zone Economica Speciale

Validità temporale

Periodo di validità dal 1° settembre 2024 al 30 aprile 2026.

Bonus ZES – Zone Economica Speciale

Condizioni di accesso

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o vero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L'operatività dell'incentivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Bonus ZES – Zone Economica Speciale

Agevolazione e durata

Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L'esonero contributivo è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi.

A decorrere dalle assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, nel caso in cui non si realizzi l'incremento occupazionale netto, l'esonero è fissato nella misura del 70%.

Bonus ZES – Zone Economica Speciale

Modalità di richiesta

In attesa delle istruzioni operative da parte Inps.

Bonus ZES – Zone Economica Speciale

Cumulabilità

L'esonerazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 (super deduzione dei costi per nuove assunzioni).



Bonus ZES – Zone Economica Speciale

Riferimento normativo

art. 24 D.L. N. 60/2024
Circolare Inps n. 10 del 03-02-2026